

REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2001 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 34 e 50,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso del primo anno d'applicazione delle disposizioni in materia di sviluppo rurale è emerso che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 672/2001 ⁽³⁾, non consentivano di far fronte a tutte le situazioni possibili.
- (2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede aiuti volti ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori. Affinché questo aiuto costituisca un reale incentivo per i giovani ad insediarsi in un'azienda agricola, occorre che la decisione relativa alla concessione dell'aiuto intervenga entro un breve lasso di tempo dall'insediamento effettivo. Per consentire agli Stati membri di attuare questa nuova condizione, è necessario rimandarne la data di applicazione sino al 1° gennaio 2002.
- (3) I documenti di programmazione di alcuni Stati membri già approvati dalla Commissione prevedono disposizioni che consentono di concedere l'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori per insediamenti realizzati alcuni anni prima della relativa decisione di concessione. Visto il nuovo termine in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002 per le singole decisioni, gli Stati membri che desiderano concedere un aiuto per gli insediamenti realizzati prima dell'applicazione della nuova condizione debbono adottare le misure necessarie prima della fine dell'anno 2002.
- (4) Si verifica d'altronde che, per motivi di bilancio o di natura amministrativa dovuti alla chiusura del vecchio periodo di programmazione e all'apertura del nuovo, alcuni giovani agricoltori insediatisi nel 1999, nel 2000 o nel 2001 non abbiano ancora potuto beneficiare dell'aiuto all'insediamento. Occorre autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per concedere

tale aiuto entro la fine del 2001 oppure, eventualmente, entro i dodici mesi successivi all'insediamento e prevedere una certa flessibilità quanto al rispetto della condizione concernente l'età del giovane agricoltore.

- (5) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che gli agricoltori possano usufruire di un aiuto volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente. La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽⁴⁾ persegue l'obiettivo di ridurre l'attuale livello di inquinamento delle acque causato dai nitrati provenienti dall'agricoltura e di prevenirne l'estensione. Nel rispetto del principio di «chi inquina paga» previsto dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato è necessario evitare di compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle limitazioni previste da questa direttiva escludendoli quindi dal campo d'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- (6) L'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1750/1999 prevede che, per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio siano finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato. Qualora il totale delle previsioni di spesa comunicate in applicazione dell'articolo 37 superi gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, va stabilito un metodo per determinare gli importi massimi che potranno essere finanziati mediante gli stanziamenti disponibili per ogni Stato membro, sulla base dell'importo dello stanziamento annuale quale definito nella decisione 1999/659/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 2000/426/CE ⁽⁶⁾.
- (7) Alcune misure di sviluppo rurale hanno carattere pluriennale, in particolare le misure agroambientali. Per motivi di buona gestione e di controllo occorre precisare che il beneficiario deve introdurre annualmente una domanda di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un'altra procedura per la verifica delle condizioni relative alla concessione dell'aiuto.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽²⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.⁽³⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27.⁽⁶⁾ GU L 165 del 6.7.2000, pag. 33.